Comune di	Comune di	Comune di
San Giovanni Ilarione	Montecchia di Crosara	Vestenanova

# CONVENZIONE PLURIFUNZIONALE

Fra i Comuni di San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara e Vestenanova (Provincia di Verona)

# **REGOLAMENTO**

# PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA

# Articolo 1 — Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

- α) E' istituita la Commissione Locale per il Paesaggio per i Comuni di SAN GIOVANNI ILARIONE, MONTECCHIA DI CROSARA E VESTENANOVA, ai sensi dell'articolo 45 nonies della Legge Regionale n. 11/2004 integrata dalla L.R. n.10/2011.
- β) La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di SAN GIOVANNI ILARIONE, MONTECCHIA DI CROSARA e VESTENANOVA.
- χ) A seguito di specifiche e successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche ad altri Comuni uniti in Convenzione, senza che ciò comporti modifiche del presente regolamento.
- δ) Le sedute della Commissione si tengono di norma presso la sede del Comune di San Giovanni Ilarione o nei luoghi indicati di volta in volta dal responsabile del Servizio nell'avviso di convocazione

# Articolo 2 — Competenze della Commissione

- a) La Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori e vincolanti in merito alle richieste di autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni convenzionati di SAN GIOVANNI ILARIONE, MONTECCHIA DI CROSARA e VESTENANOVA, ai sensi dell'art. 45 quater della Legge Regionale n. 11/2004 integrata dalla L.R. n.10/2011 e nel rispetto della procedura stabilita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, nr.42 e s.m.i..
- b) Non è competenza della Commissione l'espressione dei pareri di cui all'art. 45 ter della Legge Regionale n. 10/2011, restando in capo alla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali.
- c) Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

# Articolo 3 — Composizione della Commissione

- a) La Commissione è formata da tre componenti esterni all'Amministrazione, estranei allo Sportello Unico per l'Edilizia, alla Commissione Edilizia e che non abbiano a svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso i Comuni uniti in Convenzione, in possesso di diploma di laurea attinente alla:
  - tutela paesaggistica;
  - storia dell'arte e dell'architettura;
  - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
  - progettazione urbanistica ed ambientale;
  - pianificazione territoriale;
  - scienze agrarie o forestali;
  - gestione del patrimonio naturale;
- b) I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale, previa raccolta

delle candidature tramite apposito bando e successiva selezione attuata da parte di ciascun Comune Convenzionato sulla base della comparazione dei curricula presentati dai candidati, al fine della verifica dei requisiti richiesti dalla citata normativa regionale; in particolare i candidati devono possedere un'esperienza almeno triennale tecnico scientifica nelle specifiche materie, come documentato nel curriculum individuale allegato alla domanda di candidatura.

- c) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione;
- d) I membri eletti durano in carica cinque anni, solo rieleggibili per una sola volta ed esercitano comunque la loro funzione fino alla nomina dei successori.

#### Articolo 4 — Durata in carica della Commissione

- a) La Commissione resta in carica per cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. In caso di rinnovo dell'Amministrazione, la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata conserva la propria funzione fino alla scadenza naturale.
- b) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso restano in carica fino a che la Giunta non li abbia sostituiti;
- c) I componenti della Commissione decadono:
  - per sopravvenuta incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 3 comma c);
  - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- d) I componenti della Commissione dimissionari devono essere sostituiti dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

### Art. 5 — Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

- a) La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente tra i componenti della Commissione.
- b) La Commissione è convocata su richiesta dei Comuni associati, dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di San Giovanni Ilarione, sentito il Presidente. La convocazione deve essere comunicata per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, indicando il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al periodo precedente può essere ridotto fino a 24 ore, ed in tale ipotesi l'avviso di convocazione potrà essere effettuato anche per telefono, e-mail o con ogni altra forma ritenuta idonea. E' riconosciuta valida la convocazione avvenuta attraverso la Posta Elettronica Certificata.
- c) Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due Commissari.

- d) In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario anagraficamente maggiore di età.
- e) La Commissione esprime i propri pareri, debitamente motivati, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di un'adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente, in caso di sua assenza il commissario anagraficamente maggiore di età.
- f) Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile tecnico del Comune cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
- g) Il verbale deve indicare:
  - il luogo e la data della riunione;
  - il numero ed i nominativi dei presenti;
  - il riferimento puntuale all'argomento trattato;

# deve riportare:

- il parere espresso dalla Commissione con la relativa motivazione o l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
- -l'esito della votazione e , su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni.
- h) Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dagli altri membri della Commissione.
- i) Ha facoltà di assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
- j) I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed all'espressione del parere, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel relativo parere e verbale.
- k) Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:
  - partecipi alla progettazione e/o realizzazione anche parziale dell'intervento;
  - quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile;
  - quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista;
  - quando faccia parte dello stesso studio di progettazione che ha predisposto la documentazione progettuale.
- 1) La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritti al voto, ha facoltà di convocare e sentire i progettisti, anche insieme al richiedente o suo delegato, e di eseguire sopralluoghi collegiali. I tecnici progettisti ed i richiedenti non sono comunque ammessi ad assistere alla fase di espressione del parere. I tecnici progettisti possono autonomamente chiedere di essere convocati al fine di illustrare i propri progetti alla Commissione; in tal caso deve essere prodotta formale istanza, debitamente protocollata, al Responsabile del Servizio, che la sottoporrà al Presidente della Commissione e, in caso di accettazione, provvederà alla convocazione nella prima seduta utile.
- m) Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- n) Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il citato Responsabile del procedimento provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.
- o) Ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, l'ufficio competente può richiedere il parere della Commissione per il paesaggio in ordine alla valutazione di opportunità, nell'interesse della protezione dei beni, di ordinare al trasgressore la rimissione in pristino o il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

# Art. 6 — Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica

- a) L'istanza di autorizzazione paesaggistica, in competente bollo, completa di tutta la documentazione di cui al successivo comma 2, deve essere presentata al Comune territorialmente competente ed indirizzata al SUE o SUAP;
- b) L'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata dalla seguente documentazione, ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005: "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, N.42 e s.m.i.:
  - relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005, che costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; la finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica sono definiti nell'Allegato al decreto stesso (Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2006 e s.m.i.);
- c) In attuazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, per le specifiche tipologie di intervento individuate nell'allegato A del D.P.R. 139/10 e s.m.i., sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

## Art. 7 — Attivita' che rimangono nella competenza dei singoli comuni associati

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, ciascun Comune, per i procedimenti di rispettiva competenza, svolgerà attività amministrativa di supporto all'attività istruttoria della Commissione e provvederà all'adozione, attraverso il proprio responsabile di procedimento, del provvedimento finale.